

STATUTO

**COMUNITA' ENERGETICA
RIDARE SOCIETA'
COOPERATIVA
DI COMUNITA'
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIALE
LEONARDO SCIASCIA 36

Numero REA: AG - 228003

Codice fiscale: 03115780847

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2024 - Statuto completo	2
--	---



Allegato "D" rep.n. 27693 racc.n.18520

STATUTO

"COMUNITÀ ENERGETICA RIDARE SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Agrigento la Società Cooperativa denominata "Comunità energetica RIDARE Società Cooperativa di Comunità Impresa Sociale".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile e di comunità ed opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge e D.Lgs 112/2017.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e, nel perseguire l'interesse generale della comunità, fornisce prevalentemente benefici ambientali economici e sociali ai suoi soci ed alla comunità in cui opera piuttosto che profitti finanziari.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servi-

zi utili ad ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia elettrica autoconsumata.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità e per processi di rigenerazione e ripopolamento del territorio anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità ed alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La cooperativa in ossequio alle previsioni dell'articolo 2 del D.Lgs 112/2017, esercita anche in via stabile e principale una o più attività di cui al primo comma dello stesso articolo, ed in particolare:

L'attività di cui alla lettera m), dello stesso, fornendo servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore.

Per servizi strumentali si intendono la ricerca, formazione, sia in forma presenziale che attraverso strumenti telematici e digitali, monitoraggio e valutazione d'impatto, l'empowerment e l'engagement sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'economia sociale e solidale e sulla gestione di risorse comuni a favore degli operatori e degli amministratori delle imprese sociali e degli altri enti del terzo settore, sulle materie inerenti la gestione dell'ente in genere, la formazione, l'accompagnamento e la consulenza nella progettazione e realizzazione di interventi innovativi di sviluppo sostenibile e di economia sociale e solidale a livello locale, nazionale e internazionale, nella candidatura di progetti a bandi e occasioni di finanziamento in genere, nella programmazione e nella gestione amministrativa dell'ente o di singole aree di sviluppo o singoli progetti, nell'orientamento degli enti di natura filantropica nella definizione delle proprie scelte erogative e nella valutazione dell'impatto delle medesime.

Essa inoltre, direttamente o in collaborazione con enti pubblici territoriali, enti privati, commerciali e non, esercita le attività di cui all'articolo 2, primo comma, lettere d), f), g), h, i), k), l), n),p) ed r) del D. Lgs 112/2017.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la po-

vertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dai soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività:

produzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;

condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella disponibilità della comunità energetica rinnovabile stessa; il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

sottoscrizione di accordi con soci operatori, consumatori prosumer o produttori, o con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti stessi, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

sottoscrizione di accordi con soci operatori o terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi, immobili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni;

la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile

la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinno-

vabile;

la promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla capacità di proteggere e accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

sviluppo di progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;

ideazione, sviluppo e partecipazione alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

svolgimento di operazioni di acquisto o vendita di energia da fonti rinnovabili, nell'interesse dei soci, nel rispetto delle disposizioni e della regolamentazione tecnica di riferimento;

fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica; realizzazione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici o

privati volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

educazione ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

promozione della partecipazione alla vita della Cooperativa ed alle scelte strategiche da parte dei soci;

sviluppo di programmi software idonei a consentire:

una razionale compravendita di energia elettrica;

risparmi energetici;

partecipazione a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider;

La cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

la promozione e la collaborazione nell'ambito dell'attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

la promozione dell'attività della cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per

lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della cooperativa;
l'organizzazione di servizi accessori o complementari alla distribuzione elettrica;
la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:
progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica;

sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.

promuovere e/o gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;

favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Partecipare per l'affidamento e la gestione di beni confiscati alla mafia nei vari comparti produttivi per valorizzarli e creare opportunità di sviluppo per la comunità. Promuovere e favorire iniziative per la legalità La Cooperativa, secondo l'approccio della green community per definire un processo di rigenerazione del territorio, non solo energetico-ambientale, ma anche sociale ed economico, si propone altresì i sottoelencati scopi sociali:

Settore Turistico culturale:

La realizzazione e la gestione di strutture ricettive: alberghi, affitta camere, B&B;

La realizzazione di eventi e iniziative mirate alla promozione culturale, del patrimonio archeologico, artistico, paesaggistico e del territorio;

Realizzazione e/o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture; Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo etc ; Gestione di attività agrituristiche e strutture turistico-ricettive;

Realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. area tende ed aree attrezzate) realizzazione e ge-

stione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani etc; Organizzazione di campi scuola;

Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica; Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista; Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; Gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento di visite guidate;

Intraprendere attività turistiche di ogni genere finalizzate al godimento, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;

Curare, anche su affidamento dell'autorità competente, e procedere alla manutenzione, l'inventariato, la catalogazione, l'archiviazione, il restauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e culturali, al fine dell'ottima fruizione da parte dell'eventuale utenza;

Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio;

Redazione di studi, progetti di consolidamento, recupero e restauro conservativo degli edifici pubblici e privati, dei beni culturali, dei centri storici;

Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica, nonché gestione e manutenzione di aree di interesse archeologico;

Organizzazione e gestione di spettacoli vari: allestimento mostre, eventi congressuali e fieristici, cerimonie, formazione didattica ed attività di intrattenimento;

Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;

Promozione di workshop; Servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, dépliant, corners didattici; Merchandising;

Ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;

Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;

Servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e gestire porti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e riprese sottomari-

ne, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e divisione sub;
Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;
Progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;
Realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, piscine, palestre maneggi ed ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
Curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;
Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti per la cattura, ricovero e custodia assistenza veterinaria, pronto soccorso degli animali;
Servizi di Dog sitter, lavaggio e toelettatura per animali domestici.
Servizi agricoli Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di personale qualificato per attività connesse;
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante iniziative promozionali.
Servizi a tutela dell'ambiente Cura e custodia del verde pubblico e privato: giardini, aiuole, parchi, ville etc.;
Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili;
Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici, edifici pubblici etc.;
Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, etc. sia essi comunali che privati;
Spazzamento di rifiuti urbani;
Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
Stoccaggio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e/o in adeguate strutture ricettive di materiale proveniente da raccolta differenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli, etc.;
Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali anche derivanti da attività sanitarie;
Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, etc.,
Riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori; Produzione di compost derivato da rifiuti.

Servizi Aggiornamento toponomastica stradale;
Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo;
Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;
Servizi di noleggio bici, auto, motocicli etc.;
Servizi e gestione autoambulanze;
Servizi cimiteriali di qualsiasi genere.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, anche atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.
La Cooperativa potrà altresì emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluso quanto previsto per l'esercizio dei poteri di controllo sulla comunità energetica rinnovabile, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche, comprese le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e che appartengono ad una delle seguenti categorie:

socio cooperatore consumatore: cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica socio cooperatore produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

socio cooperatore prosumer: cliente finale -che, in quanto tale, preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità e che, di conseguenza, coincide con il titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elet-

trica- che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo essendo intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste.

soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative..

I punti di connessione, di cui sono titolari i soci cooperatori consumatori e prosumer, e gli impianti di produzione dell'energia elettrica, della cui officina elettrica sono intestatari i soci cooperatori produttori e prosumer, sono ubicati nella stessa zona di mercato ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, nonché le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica né le imprese private che non siano PMI.

I soci della comunità mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria; i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipo-

logia, se socio consumatore o prosumer;
gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente auto consumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;
copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;
l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:
la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;
la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI;
Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta

giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali

alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;

se cliente finale, ad autorizzare l'acquisizione e l'utilizzo dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente ai propri punti di connessione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;

se produttore o prosumer, all'esercizio di ciascun/a impianto/UP sulla base di un accordo sottoscritto con la cooperativa per le finalità della comunità energetica e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, salvo l'eventuale conferimento alla cooperativa di specifico mandato per sottoscrivere il contratto di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dai relativi impianti

al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno

al pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per l'acquisto, a prezzi più vantaggiosi, di beni e servizi ero-

gati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale al fine di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza ad una categoria di soci cooperatori e quelle relative alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Riparto degli incentivi e dei corrispettivi)

Spetta alla cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

E' il Consiglio di amministrazione delegato per il riparto dell'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato tenuto conto:

dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;

del contributo da ciascun socio cooperatore offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;

della categoria di soci cooperatori di appartenenza tra quelle indicate nell'articolo 5;

della destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.LGs n. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

Della facoltà di ripartire gli incentivi ed il corrispettivo offrendo ai soci l'accesso personale e diretto

a beni o servizi offerti, direttamente o indirettamente dalla cooperativa, anche, eventualmente, a prezzi più vantaggiosi, o la facoltà di fruire di beni e servizi collettivi erogati, direttamente o indirettamente dalla cooperativa, a beneficio della comunità cui appartengono i soci medesimi

La cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio e trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, altrimenti con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per l'esercizio del diritto di recesso è dovuto il pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di am-

ministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

I soci esclusi per i motivi indicati nelle precedenti lettere a), b) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del ca-

pitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-

bili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 20.

Art. 18 (Delibera di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere

un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 10.000 euro e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 250.000 euro e fino a 400.000 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 500.000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,00. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500,00_;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 7;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-

vista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

I soci persone fisiche, si impegnano a sottoscrivere e versare almeno n.1 azioni. I soci persone giuridiche si impegnano a sottoscrivere e versare almeno n. 4 azioni. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 23 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella

relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dall'articolo 24;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio e destina gli utili;

delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci
sovventori;

procede alla nomina e revoca del Consiglio di ammini-
strazione;

procede all'eventuale nomina dei sindaci, del Presiden-
te del Collegio sindacale e, ove richiesto, del sogget-
to incaricato della revisione legale dei conti, secondo
le modalità previste dalla legge;

determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla
revisione legale dei conti;

delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sen-
si dell'articolo 24 del presente statuto;

approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quel-
lo di cui all'articolo 8;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e
dei Sindaci;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo
scioglimento della Cooperativa;

la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei rela-
tivi poteri;

le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministra-
zione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luo-
go, la data e l'ora della prima e della seconda convoca-
zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da
quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la
sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso
da quello in cui si trova la sede sociale, purché in I-
talia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci
tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata
a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica or-
dinaria se risultante dal libro soci, a condizione che
sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno
otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tem-
pi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni

Art. 29 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spettano al Consiglio di amministrazione le seguenti decisioni:

gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;

la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del Codice civile

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa

il Consiglio di amministrazione.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-

bri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838bis e ss. c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità

di deliberare assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-

prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Antonio Matina, Francesco Lo Conti, Pietro Basiricò, Ibtissam Daor, Bartolomeo Simona Ilenia, Giorgia Barbaro, Consiglio Girolamo, Fretto Giovanna Maria, Contino Maria, Cicero Vincenzo, Simona Nascè, Andrea Bartoli

Atto registrato a Gela in data 5 settembre 2024 al numero 2640
serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Esente dall'imposta bollo (art. 19, Tabella - Allegato B, D.P.R. n. 642/72).